

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3397/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1989

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la undicesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativa all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3262/89<sup>(5)</sup>;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la undicesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto,

nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la undicesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 283 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 175 t;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 277 ECU/100 di carcasse o mezzene della qualità R3;
- il quantitativo massimo accettato è fissato a 10 468 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(5)</sup> GU n. L 317 del 31. 10. 1989, pag. 16.